

Libero Consorzio Comunale di Trapani

*ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015
già Provincia Regionale di Trapani*

REGOLAMENTO **PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO** **PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,** **AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA O** **ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Testo approvato con:
Deliberazione Commissariale n° 6 del 19/04/2021

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N. 15 DEL 04/08/2015

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

INDICE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2	Presupposto del canone	pag. 3
Art. 3	Definizioni oggettive e ambito territoriale	pag. 4
Art. 4	Tipologia delle occupazioni	pag. 4

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA

Art. 5	Concessioni/Autorizzazioni/nulla-osta	pag. 5
Art. 6	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 6
Art. 7	Attivazione del procedimento amministrativo	pag. 6
Art. 8	Istruttoria della domanda e termine per la definizione del procedimento amministrativo	pag. 7
Art. 9	Rilascio della concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 8
Art. 10	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 8
Art. 11	Principali obblighi del concessionario/titolare del provvedimento	pag. 8
Art. 12	Revoca e modifica della concessione/autorizzazione/nulla-osta. Proroga/Rinuncia	pag. 9
Art. 13	Decadenza dalla concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 9
Art. 14	Subentro nella concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 9
Art. 15	Rinnovo della concessione/autorizzazione/nulla-osta	pag. 10
Art. 16	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni/nulla-osta	pag. 10
Art. 17	Occupazioni abusive	pag. 10

TITOLO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA

Art. 18	Oggetto del canone	pag. 11
Art. 19	Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 12
Art. 20	Durata delle occupazioni	pag. 12
Art. 21	Suddivisione del territorio provinciale	pag. 12
Art. 22	Criteri per la determinazione della tariffa di base del canone	pag. 13
Art. 23	Aggiornamento tariffe	pag. 13
Art. 24	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	pag. 13
Art. 25	Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 15
Art. 26	Sanzioni, indennità e Definizione agevolata	pag. 16
Art. 27	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	pag. 16
Art. 28	Funzionario responsabile	pag. 17
Art. 29	Disciplina transitoria	pag. 17
Art. 30	Entrata in vigore del presente Regolamento	pag. 17

Allegati:

Allegato A

Allegato B

Libero Consorzio Comunale di Trapani

EX ART. 1 L.R. N. 15 DEL 04/08/2015

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione per le strade e le aree del LCC di Trapani del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria denominato di seguito "**canone**", istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce, tra gli altri, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (CANONE NON RICOGNITORIO), già istituiti da questo Ente con il previgente regolamento, limitatamente alle strade e aree di pertinenza del LCC di Trapani, adottato con Deliberazione Commissariale n. 9 del 28/11/2013 e successivamente modificato come nell'ultimo testo adottato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 07/02/2018.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio (non ricognitorio) previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve i provvedimenti già rilasciati in materia di utilizzazione e occupazione di spazi e aree pubbliche, in virtù del previgente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere (*e le esposizioni pubblicitarie*) sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Libero Consorzio Comunale di Trapani, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in categorie in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del **Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione o nulla osta. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.

5. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A e B.

6. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Art. 2

Presupposto del canone

1. Il presupposto del **canone** è:

- a) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- b) **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, su beni privati, laddove siano visibili dalle strade di competenza dell'Ente, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1, di spettanza dell'ente dalla cui strada è visibile il messaggio, esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.

Art. 3 **Definizioni oggettive e ambito territoriale**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
- a) per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Libero Consorzio Comunale di Trapani quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.
- b) per **“occupazione”** si intende **l'utilizzazione del suolo** per immettersi dall'area pubblica all'area privata nel caso di accessi, **con o senza modifica alle aree pubbliche utilizzate e circostanti, l'utilizzazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale** mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.
2. Per i tratti di strade di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Trapani situati all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, come definita al comma 1 lettera b) del presente articolo, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone al Libero Consorzio Comunale di Trapani quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione o l'autorizzazione da rilasciare per la visibilità del messaggio dalla strada fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Il nulla osta è il provvedimento con il quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto al Libero Consorzio Comunale di Trapani all'adozione del provvedimento comunale.
3. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali o di altro ente per i quali Libero Consorzio Comunale di Trapani abbia competenze per legge e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.
4. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Art. 4 **Tipologia delle occupazioni**

1. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
2. Sono **temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, ovvero quelle funzionali alle attività edili o di costruzione in genere, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità.
3. Sono occupazioni **abusiva**, quelle:
- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;

- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
4. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità da parte di enti pubblici o gestori di pubblici servizi**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (via pec). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo **pagamento del Canone dovuto esclusivamente nel caso di gestori di pubblici servizi**, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
6. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento di Attuazione, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA

Art. 5

Concessioni/Autorizzazioni/Nulla-osta

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti o modifiche alle medesime aree, sono soggette rispettivamente le prime a concessione, le seconde ad autorizzazione.
2. E' parimenti soggetta ad autorizzazione l'installazione degli impianti pubblicitari posti lungo e/o in vista della viabilità di competenza.
3. Senza preventiva autorizzazione, concessione o nulla osta tecnico del Libero Consorzio Comunale di Trapani, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, giusta quanto stabilito al titolo II, capo 1° del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, modificato con il Decreto legislativo del 10.09.1992, n° 360 e del D.P.R. 16.12.1992, n° 495, modificato con D.P.R. 16.09.1996, n° 610.
4. Per poter eseguire occupazioni, opere, depositi, lavori, stabilire accessi, diramazioni ecc., è necessario conseguire uno dei seguenti provvedimenti:

LA CONCESSIONE

- a) per attraversamenti od utilizzazione della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenze della strada. (art. 25 C.d.S. e artt. 65, 66 e 67 Reg. attuazione C.d.S.);
- b) per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato (art. 22 C.d.S. e art. 44, 45 e 46 Reg.)

- c) per i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura che devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione (art. 25 C.d.S. e art. 68 Reg. di attuazione C.d.S.).

L'AUTORIZZAZIONE

- a) per collocare cartelli, insegne, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, ecc. (art. 23 C.d.S. e artt. da 47 a 55 Reg. di attuazione C.d.S.);
- b) per compiere opere e depositi temporanei sulla carreggiata stradale e sulle fasce di pertinenza stradale (impalcature con ponteggi tipo Dalmine, banchi di vendita, pali e archi per festeggiamenti, macchine adibite a vendita di prodotti in genere ecc. (art. 21 C.d.S. e artt. da 30 a 43 Reg.);
- c) per costruire muri di controripa e di sostegno od a difesa delle proprietà private;
- d) per autorizzare trasporti eccezionali in genere e transiti con mezzi ad uso speciale, mezzi d'opera, macchine operatrici, macchine agricole, ecc. (art. 10 C.d.S. e artt. da 9 a 20 Reg.).

IL NULLA – OSTA

- a) per la realizzazione di tutte le opere sopra indicate allorché le stesse ricadano lungo tratti di strade che attraversano i centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, individuati ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada.
I relativi provvedimenti di concessione e autorizzazioni sono di competenza del Comune (art. 26, comma 3 C.d.S.).
- b) per eseguire recinzioni alle proprietà di qualsiasi tipologia costruttiva, dentro e fuori da centri abitati delimitati dai Comuni, ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., in zone urbanistiche comunque determinate e definite dai P.R.G. vigenti;
- c) per la realizzazione di interventi per i quali occorre verificare il rispetto delle distanze dalle fasce di rispetto previste dal codice della strada.

5. Tutti i provvedimenti amministrativi sopra specificati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dai suoi allegati, nonché da tutte le altre leggi vigenti in materia.

Art. 6

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione/nulla-osta

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla-osta, costituenti titolo sia per l'utilizzazione che per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento tecnico - amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, dalle norme di attuazione facenti parte integrante della classificazione tecnico-funzionale provvisoria approvata con D.C. n. 24 del 31/03/2013 e ss.mm.ii., nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni di suolo pubblico durante l'esecuzione dei lavori connessi con l'installazione nel sottosuolo di impianti che comportano occupazione permanente per la quale sia già stato rilasciato il relativo provvedimento. Per tali occupazioni temporanee il documento di quietanza per il versamento del canone relativo all'occupazione permanente assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 7

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta è disciplinato dal vigente regolamento dei procedimenti amministrativi dell'Ente. La domanda va **prodotta munita del bollo di € 16,00** (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.), nelle modalità e forme previste dalla normativa vigente, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti esonerati al pagamento del bollo di cui all'art. 16 dell'allegato B al del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, secondo la modulistica fruibile sul sito del Consorzio.

2. Il soggetto legittimato a presentare istanza, ovvero il richiedente nel caso di occupazione con passi carrabili, attraversamenti per allacci e simili dovrà essere il proprietario del fondo limitrofo alla strada, su cui insiste l'opera, chi ne abbia legittima rappresentanza o delega attestante il trasferimento di potestà, nonchè chi abbia in affitto/comodato l'immobile, dietro presentazione del relativo contratto. In quest'ultimo caso la durata dell'eventuale provvedimento autorizzativo non può superare la data di scadenza del contratto di affitto/comodato stesso con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza, ovvero del rinnovo qualora tale contratto venga prorogato. Nel caso di occupazioni diverse dalle precedenti, effettuate con impianti, opere o strutture da collocare nel suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, il richiedente potrà essere, oltre all'ente proprietario degli impianti ecc, anche la ditta concessionaria per l'esecuzione delle opere, purché in possesso di apposito contratto di appalto da cui si rilevi l'affidamento degli oneri spettanti all'ente appaltante.
3. La domanda, prodotta a seconda della tipologia richiesta, deve contenere almeno la documentazione di cui alla modulistica pubblicata nel profilo istituzionale dell'Ente e deve riguardare **esclusivamente una singola strada**.
4. I documenti tecnici per le occupazioni permanenti e le installazioni di impianti pubblicitari vanno presentati dal tecnico incaricato su supporto informatico e firmati digitalmente, fatta eccezione della domanda nel caso in cui il richiedente non sia dotato di firma digitale.
5. E' fatta salva la possibilità di richiedere specifica ulteriore documentazione rispetto a quanto sopra contemplato, ove indispensabile per la definizione dell'istruttoria. Fino alla produzione della predetta ulteriore documentazione, la pratica verrà sospesa e, trascorsi infruttuosamente **120 giorni** dalla richiesta dell'Ufficio, la stessa si intenderà decaduta previa verifica dello stato dei luoghi da parte del Servizio Tecnico.
6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Istruttoria della domanda e termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il Servizio cui risulta affidata nella macro organizzazione dell'Ente la missione 10 ed il programma 5 dell'allegato 14 al D. L.gs. n. 118/2011 (individuabile al link: <http://www.provincia.trapani.it/provinciatp/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/324>), cura l'istruttoria amministrativa e tecnica, valutando anche i presupposti e la determinazione del canone, emette il provvedimento concessorio e autorizzativo, dispone le revoche e le decadenze; si occupa altresì dell'esecuzione dei controlli e della vigilanza con la collaborazione di altri Servizi dell'Ente.
2. Il Servizio cui risulta affidata nella macro organizzazione dell'Ente la missione 1 ed il programma 4 dell'allegato 14 al D. L.gs. n. 118/2011 (individuabile al link: <http://www.provincia.trapani.it/provinciatp/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/324>), si occupa della liquidazione del canone e della irrogazione di atti connessi all'accertamento e alla riscossione dell'entrata, tenendo l'anagrafe dei soggetti tenuti al pagamento del canone e le relative scadenze. Spetta altresì a quest'ultimo curare l'istruttoria volta a valutare le ragioni economico finanziarie per l'eventuale affidamento del servizio di gestione dei canoni di cui al comma 846 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, potendo l'amministrazione ravvisare nella richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
4. Per la definizione del procedimento amministrativo è necessario il rilascio di apposito parere tecnico da parte del competente Servizio sopra indicato, il quale potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione rispetto a quella presentata con la domanda; e ciò a prescindere dall'accoglimento in via amministrativa dell'istanza stessa.
5. Pertanto, per la particolare complessità del procedimento, il termine entro il quale lo stesso deve concludersi, è di giorni 120 dalla data di presentazione della domanda, così per come previsto sul sito amministrazione trasparenza.
6. Per le istanze di definizione agevolata di cui al successivo art. 26 non sono stabiliti termini per la conclusione del procedimento stante la necessità di adottare delle particolari modalità di esame delle istanze, stabilite nelle norme di attuazione richiamate all'art. 6.

Art. 9

Rilascio della concessione/autorizzazione/nulla-osta

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta è rilasciato dal Dirigente del Settore cui fa parte il Servizio indicato all'art. 8 comma 1 per la particolare tipologia dell'occupazione richiesta previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo di € 16,00 (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.);
- spese di sopralluogo, di istruttoria e diritti per ottenere il rilascio pari ad € 77,00 (art. 27, comma 3, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.);
- deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo/sottosuolo pubblico, ove dovuto.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal Servizio di cui all'art. 8 comma 1 tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, avente **una durata di anni due**, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, come da accertamento di verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni e comunque non prima di sei mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Art. 10

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta deve contenere obbligatoriamente e salvo quanto previsto per gli impianti pubblicitari a norma del Codice della Strada e dell'art. 24 lettera A) punto 4):

- tipologia dell'opera di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- indicazione della strada e relativa categoria di cui all'Allegato A;
- la misura esatta (espressa in metri quadrati od in metri lineari) dell'occupazione;
- la somma dovuta per l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, con l'eccezione di quanto stabilito al successivo art. 24, lettere A) e B) punto 2;
- la durata dell'occupazione non superiore ai 29 anni (tranne che per i nulla-osta) e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 11

Principali obblighi del concessionario/titolare del provvedimento

1. E' fatto obbligo al concessionario/titolare del provvedimento (d'ora in poi concessionario) di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta concernenti le modalità di utilizzo degli spazi concessi e dati in uso.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione o dismissione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese; e ciò anche nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo od a strutture preesistenti sull'area. Altro onere è quello di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. L'utilizzo di quanto concesso non deve in alcun modo limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui od arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario è obbligato a dismettere, a spostare in altra sede od a riparare eventuali danni, le opere autorizzate ed eseguite, a propria cura e spese, a seguito di interventi eseguiti o da eseguire da parte dell'Amministrazione, ovvero per esigenze della viabilità.

Art. 12
Revoca e modifica della concessione/autorizzazione/nulla-osta.
Proroga/Rinuncia.

1. Il Libero Consorzio può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il Libero Consorzio può concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere a condizione che l'utente motivi adeguatamente tale richiesta ed indichi i tempi della dilazione che, comunque, fatti salvi i provvedimenti relativi ai servizi di pubblica utilità, non possono superare di norma **180 giorni (centottanta)**, a partire dal previsto termine di fine lavori e comunque dalla data di rilascio della proroga, pena la revoca del provvedimento.
3. Tale termine può essere prorogato nel caso in cui la ditta dimostri che il mancato avvio dei lavori è connesso ai tempi di acquisizione di provvedimenti necessari da parte di altri Enti competenti. **In quest'ultimo caso il termine complessivo della proroga non può essere concesso per un periodo superiore purché permangano le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.**
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione.
5. La rinuncia ha effetto dalla data di ripristino dei luoghi, che dovrà avvenire a cura e spese del rinunciante, e previo regolare accertamento da parte del Servizio Tecnico. La stessa non comporta la restituzione del canone versato.
6. Non sono, altresì, rimborsabili gli oneri di cui al superiore art. 9, corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
7. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 9, comma 2.

Art. 13
Decadenza dalla concessione/autorizzazione/nulla-osta

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione/nulla-osta si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione/nulla-osta od il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta (manutenzione, particolari prescrizioni, difformità del messaggio pubblicitario, ecc.);
 - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 14
Subentro nella concessione/autorizzazione/nulla-osta

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione/nulla-osta trasferisca a terzi il bene in relazione al quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, **non oltre 90 giorni dal trasferimento**, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione/nulla-osta, proponendo all'Amministrazione apposita domanda corredata degli elementi di cui **all'articolo 7, commi 1 e 3**, tranne che tale documentazione non sia già in possesso dell'Ufficio ed utilizzabile dallo stesso. In tal caso il subentrante, per tale esonero, dovrà produrre atto notorio in cui dichiarare di non aver eseguito alcuna modifica, integrandolo con opportuna documentazione fotografica dei luoghi.
3. Il precedente titolare è obbligato a comunicare l'avvenuto trasferimento del bene relativo alla concessione, **entro il termine di 90 giorni dal trasferimento, pena il pagamento in solido del canone con il subentrante fino alla data della predetta comunicazione.**
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione/nulla-osta corredata di copia dell'atto di cessione.

Art. 15

Rinnovo della concessione/autorizzazione/nulla-osta

1. Il titolare della concessione/autorizzazione/nulla-osta può, prima della scadenza della stessa e qualora intenda mantenere l'opera, chiedere il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo, **in bollo**, deve essere rivolta al Servizio di cui all'art. 8 comma 1, con le stesse modalità previste dall'art.7 del Regolamento almeno 4 mesi prima della scadenza, se trattasi di opere permanenti, di 5 giorni, se trattasi di opere temporanee superiori a 15 giorni e di 1 giorno se trattasi di opere temporanee inferiori a 15 giorni.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazioni/nulla-osta che si intende rinnovare. La documentazione tecnica di cui all'art. 7 va allegata alla domanda, tranne che tale documentazione non sia già in possesso dell'Ufficio ed utilizzabile dallo stesso. In quest'ultimo caso l'utente dovrà produrre atto notorio in cui dichiarare di non aver eseguito alcuna modifica, integrandolo con opportuna documentazione fotografica dei luoghi.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento. Il rilascio del provvedimento è subordinato al versamento delle spese di sopralluogo e di istruttoria pari ad € **56,00** (art. 27, comma 3, del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii) ed all'apposizione della marca da bollo.

Art. 16

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni/nulla-osta

1. I Servizi di cui all'art. 8 provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione/nulla-osta seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché, le loro eventuali variazioni.

Art. 17

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate in assenza o in maniera difforme da concessione/autorizzazione/nulla-osta, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.26, sono sanabili qualora risultino conformi alla disciplina del D.Lgs. 285/92, alle prescrizioni tecniche del relativo regolamento di attuazione facenti parte integrante della classificazione tecnico-funzionale provvisoria approvata con Deliberazione Commissariale n. 24 del 31/03/2013 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'utente, dovrà produrre istanza secondo le modalità previste al titolo II.
2. Nel caso in cui risulti non sanabile nonché tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di accessi, passi carrabili secondo il disposto dell'art. 22 comma 2 del codice della strada, il titolare dell'accesso e/o il soggetto che ha effettuato l'abuso è obbligato all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, previa diffida.
3. E' prevista, solo per gli accessi/passi carrabili già esistenti alla data del 1 gennaio 1993, la deroga alle distanze dalle intersezioni da rispettare. L'utente dovrà dimostrare nella domanda tale antecedente esistenza secondo una delle seguenti modalità:
 - A. indicando gli estremi del titolo autorizzativo ai fini edilizi utilizzato per la realizzazione del varco d'accesso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
 - B. producendo perizia giurata da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione nella quale dichiarare la presenza di una istanza di condono edilizio inoltrata per la sanatoria dell'opera realizzata abusivamente, ovvero di una domanda di accertamento della conformità presentata per i medesimi interventi la dove ne ricorrano i presupposti, ovvero ancora attestare l'origine storica del manufatto in funzione di una preesistenza dello stesso rispetto alla realizzazione postuma del bene pubblico sovrastante ovvero all' 1/01/1993.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA

Art. 18

Oggetto del canone

1. Secondo quanto indicato all'art. 2 sono soggette al canone le occupazioni come definite all'art. 3 permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione, e su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, compresi i tratti di strade all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, anche se rientranti nell'ambito territoriale di comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, in quanto di proprietà di questo Ente unitamente alle occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi gli accessi, i cavi, le condutture, e gli impianti, gli impianti pubblicitari, etc.. Il canone è applicabile anche agli accessi pedonali che effettuano occupazione.

2. Secondo la definizione di occupazione di cui all'art. 3 sono, altresì, soggetti al canone le opere (accessi, impianti, condutture, esposizione impianti pubblicitari, ecc.), che pur non effettuando occupazione, intesa come modifica sono soggette al rilascio di concessione/autorizzazione/nulla-osta per l'utilizzazione che ne deriva delle strade.

3. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 (otto) ore;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita ad un ente locale al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o all'ingresso dei locali di vendita;
- g) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda determinati limiti, in rapporto all'altezza potenziale dell'attrezzatura.
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- n) i mezzi pubblicitari posti all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, relative alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari rivolti all'interno degli impianti dagli sportivi utilizzati, per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o produttiva nei luoghi ove l'attività è svolta, nonché i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali, se attinenti all'attività in essi esercita e non superiori al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 19

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta, **indipendentemente dall'aver realizzato le opere relative all'atto**. In mancanza del provvedimento, è altresì obbligato il beneficiario di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante dal verbale di contestazione della violazione.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/ autorizzazione/nulla-osta, spetta unicamente al soggetto che mantiene in essere l'opera o l'utilizzo dello spazio pubblico, indipendentemente dai soggetti che abbiano realizzato o sistemato, con o senza propri mezzi d'opera, il manufatto o il suolo che effettua rispettivamente l'occupazione.
3. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto (abusivi), o titolari di concessione, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il titolare dell'atto è obbligato in solido con tutti i soggetti che hanno preso parte all'abuso, fino a risalire al soggetto titolare del prodotto/servizio pubblicizzato.
5. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
6. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Art. 20

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti quelle, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno e possono essere giornaliere, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Art. 21

Suddivisione del territorio provinciale

1. Le tariffe standard base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione/nulla-osta, sia per occupazioni permanenti che temporanee, sono graduate in rapporto all'importanza delle strade e delle aree e degli spazi pubblici di pertinenza occupati desunta dal collegamento assoluto e dalla sua importanza dal punto di vista sociale, economico,, etc.. e considerando il principio dell'invarianza del gettito. A tal fine, le strade del Libero Consorzio sono suddivise in 4 categorie, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche Allegato "A".
2. Alle strade od aree appartenenti alla categoria I vengono applicate le tariffe più elevate mentre in proporzione vengono ridotte le misure di tariffa per le strade di categoria II, III e IV.

Art. 22
Criteri per la determinazione della tariffa di base del canone

1. I canoni sono graduati a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e lungo o in vista della quale è effettuata l'installazione degli impianti pubblicitari o segnaletici: a tale effetto, le strade e gli spazi limitrofi e le altre aree pubbliche di pertinenza sono classificate in n° 4 categorie come da elenco riportato all'Allegato A.
2. Il canone di occupazione si determina in base all'effettiva occupazione espresso in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità inferiore, nel caso in cui i decimali siano inferiori a 5, ovvero all'unità superiore nell'ipotesi di decimali uguali o superiori a 5. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
3. I canoni relativi alla diffusione del messaggio pubblicitario di cui al relativo impianto pubblicitario e segnaletico, indipendentemente dal posizionamento, si determinano sulla base della superficie espositiva con arrotondamento all'unità superiore in caso di misura frazionata.
4. La tariffa del canone è determinata dunque sulla base dei seguenti elementi:
 - classificazione delle strade, aree limitrofe e spazi pubblici di pertinenza in ordine d'importanza;
 - entità della superficie occupata/usata;
 - entità della superficie esposta (per impianti pubblicitari);
 - durata dell'occupazione/esposizione;
 - tipologia della concessione/autorizzazione/nulla-osta;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, al vantaggio che l'utente ne ricava, nonché del sacrificio imposto alla collettività ed alle modalità delle occupazioni.
5. La misura minima del canone da versare non potrà essere inferiore ad **€ 15,00** indipendentemente dal valore risultante attraverso il calcolo del canone secondo i criteri e le tariffe stabilite dal presente regolamento.

Art. 23
Aggiornamento tariffe

1. Le tariffe base sono aggiornate, annualmente, per le occupazioni di cui al comma 831 della legge 160/2019 (occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità); l'aggiornamento è previsto in misura pari alla rivalutazione accertata dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo degli operai e degli impiegati relativi al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Art. 24
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Le occupazioni sono permanenti se effettuate con carattere stabile, a seguito di rilascio di un atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta aventi durata pari o superiore all'anno, con o senza manufatti od impianti. Il canone dovuto è **per anni solari** ed è commisurato alla superficie effettivamente occupata/utilizzata e per i messaggi pubblicitari alla superficie di esposizione del messaggio, come definita all'art. 24 lettera A) punto 4).

1) Accessi.

Sono considerati accessi, ai fini dell'applicazione del canone i varchi (aperture) tra la strada pubblica o area pubblica e il suolo privato o edificio privato che consentono le immissioni dei veicoli e pedoni alla proprietà privata; non si identificano nel cancello/porta/barra, etc. di ingresso da porre all'interno della proprietà, che può anche non sussistere.

Il varco si identifica e si sostanzia in due tipologie:

- in quello spazio a raso, sistemato o non, comunque fruibile e utilizzabile per il transito o la sosta, che si apre direttamente sul suolo pubblico, sprovvisto di qualsiasi manufatto, e che non comporta alcuna modifica all'area pubblica antistante. In questo caso l'accesso carrabile effettua il solo utilizzo dell'area pubblica, anche senza titolo, e dà luogo all'applicazione del canone; l'accesso pedonale dà luogo al pagamento del canone solo se insiste e viene utilizzato attraverso il varco carrabile; l'accesso pedonale indipendente (rilevabile solo dalla porta/portoncino ingresso su suolo privato) che non comporta alcuna modifica e non rileva alcun varco visibile e individuabile su area pubblica, non è soggetto al pagamento del canone;
- in quei manufatti o opere di modifica dell'area pubblica antistante costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico od a margine di esso, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli e pedoni alla proprietà privata.

Ai fini dell'applicazione del canone in entrambi i casi di cui sopra, la superficie dell'accesso è determinata moltiplicando la larghezza dell'accesso, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità dell'area utilizzata per l'accesso.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Gli accessi carrabili devono essere individuati con appositi delineatori, previsti all'art. 174 (Figura II-469) del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e sue modifiche ed integrazioni, da apporre ai lati dello stesso, a distanza non inferiore a ml. 1,00 dal vicino ciglio bitumato stradale.

L'Ente, su richiesta dei soggetti titolari delle autorizzazioni/concessioni/nulla-osta degli accessi carrabili, tenuto conto delle esigenze della viabilità, può autorizzare l'apposizione, sull'area antistante gli accessi medesimi, di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, la cui installazione e manutenzione, sono a cura e spese dello stesso soggetto titolare dell'atto.

Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del soggetto titolare della concessione/nulla-osta.

Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento dal canone vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, secondo le tariffe di cui alla tabella **B**.

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione ed è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria pari a € 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti al Libero Consorzio non può essere inferiore ad € 800,00 (ottocento/00).

Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento effettuato a mezzo bonifico su conto corrente postale intestato al Libero Consorzio Comunale di Trapani, recante quale causale "Canone annuo per allacci di utenza ai sensi del comma 831 della Legge n. 160/2019.

3) Occupazioni di qualsiasi natura del suolo pubblico

Le occupazioni del suolo diverse da quelle relative ai passi carrabili tra cui le occupazioni con autovetture, impianti ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, sono calcolate secondo le tariffe di cui alla tabella **B2**.

4) Impianti pubblicitari

Per gli impianti pubblicitari il canone viene determinato in base alla superficie esposta, intendendosi per questa l'intero ingombro del cartello compresa la struttura, per ciascuna faccia del cartello secondo le tariffe da determinarsi di cui alla tabella **D2**.

Il canone unico per superfici di impianti pubblicitari occupate inferiori a 300 centimetri quadrati non è dovuto.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEI:

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Il canone per le occupazioni a carattere temporaneo del sottosuolo e del soprassuolo stradale è determinato per ogni metro lineare o frazione, mediante l'applicazione delle tariffe di cui alla tabella B4.

2) Occupazioni del suolo pubblico.

Il canone per le occupazioni a carattere temporaneo del suolo stradale è determinato per ogni metro quadrato o frazione, mediante l'applicazione delle relative tariffe di cui alla predetta tabella **B1** e riguarda, le occupazioni per la realizzazione di accessi, le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento dei lavori di manutenzione attinenti cavi, condutture ecc.. nel sottosuolo e/o nel soprassuolo, le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, nonché le occupazioni realizzate con autovetture, con impianti ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, fatti salvi gli esoneri di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, o la sua proiezione al suolo, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 25

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari; per il primo anno l'importo del canone da corrispondere viene calcolato in dodicesimi del canone annuo, corrispondenti al numero dei mesi o frazione di mesi dell'anno restanti dalla data del provvedimento; per gli anni successivi il canone viene pagato per intero, anche nel caso di revoca o di conclusione del periodo di validità della concessione. Il relativo pagamento del canone al primo anno, va effettuato alla data stabilita nell'atto di concessione; dal secondo anno e fino alla scadenza, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La modalità di pagamento è tramite bonifico - **IBAN: IT 32 R 07601 16400 000011793916** - intestato al Libero Consorzio Comunale di Trapani, su conto intrattenuto presso Poste Italiane.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione od alla data stabilita nello stesso provvedimento, sempre tramite il bonifico di cui al comma 2.

4. Per il concessionario (escluse le aziende erogatrici di pubblici servizi per le occupazioni con cavi condutture, etc.) e per importi superiori a € 1.000,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, per le annualità successive alla prima può essere corrisposto in due rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo e Settembre.

5. In caso di ritardo nel pagamento del canone il concessionario è tenuto a corrispondere al Libero Consorzio un'indennità interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali da computare dal giorno successivo alla scadenza del dovuto pagamento.

Art. 26
Sanzioni, indennità e definizione agevolata

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per le quali tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore - le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. In corrispondenza di appositi avvisi di definizione agevolata che verranno predisposti dall'Ente e' prevista la possibilità per il contribuente di regolarizzare omissioni ed irregolarità commesse beneficiando del completo esonero del pagamento di quanto previsto al comma 2 del presente articolo (annualità pregresse) solo nei casi in cui la violazione non sia stata già contestata con ispezioni, verifiche o notifiche varie. Il mantenimento delle fattispecie realizzate abusivamente è comunque connessa alla conformità ovvero alla possibilità di adeguamento alle discipline vigenti in materia.

Art. 27
Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il Servizio di cui all'art.8 comma 2 controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sono recuperate le spese sostenute dal Libero Consorzio per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1 co. 792, della legge n.160/2019.
2. Il Servizio provvede altresì, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante Raccomandata A.R., o a mezzo pec, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4. La riscossione coattiva del canone da corrispondere è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, mediante affidamento al Concessionario della Riscossione ai sensi del DPR 29/09/73, n. 602, così come modificato dal D.Lgs. 46 del 01/07/1999.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Libero Consorzio, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Al procedimento di restituzione delle somme erroneamente versate a titolo di canone provvede il Funzionario responsabile di cui all'art. 28.

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 28

Funzionario responsabile

1. Il Dirigente preposto al Servizio di cui all'art. 8 comma 2 competente all'applicazione del canone provvede, anche tramite un suo delegato Funzionario/Responsabile del medesimo Servizio di cui sopra, all'esercizio di tutte le attività organizzative e gestionali di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.

Art. 29

Disciplina transitoria

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie dotate di provvedimento in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla scadenza, valgono le disposizioni del presente regolamento.

E' compito del Servizio di cui all'art. 8 comma 1 per i provvedimenti rilasciati a far data dal 1/1/2021:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) procedere alla eventuale richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. E' compito del Servizio di cui all'art. 8 comma 2 per le concessioni in essere rilasciate antecedentemente al 1/1/2021 verificare gli importi dovuti per il canone nella nuova disciplina regolamentare e stabilire se gli stessi andranno ad essere scomputati o aggiunti dagli importi già dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

5. Le concessioni/autorizzazioni/nulla-osta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

6. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

7. Per le domande di concessione/autorizzazioni/nulla-osta che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in corso di istruttoria, si applicano in ogni fase le norme del presente regolamento.

8. Per le concessioni/autorizzazioni/nulla-osta già rilasciate, in caso di modifica della categoria della strada ivi indicata per effetto dell'approvazione della stessa, la variazione del canone avverrà con decorrenza dall'anno in cui viene effettuata la modifica, se la modifica avviene prima del 31 marzo dello stesso anno.

9. Gli avvisi di definizione agevolata di cui all'art. 26 non possono essere emanati dall'Ente a distanza temporale, dalla data definitiva di scadenza del precedente, inferiore ad anni due.

Art. 30

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento ha effetto dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso. con validità delle tariffe a far data dal 1 gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Libero Consorzio contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA I**

S.P. n. 3	Ericina
S.P. n.16	Bivio -Lentina S. Vito lo Capo
S.P. n.18	Bonagia - Custonaci
S.P. n.20	Trapani - Bonagia – Valderice
S.P. n.21	Trapani - Ragattisi -Marsala
S.P. n.31	Trapani - Martogna - Erice
S.P. n.38	Mazara del Vallo - Granitola
S.P. n.39	Di Favignana
S.P. n.47	Alcamo - Stazione di Castellammare
S.P. n.51	Campobello di Mazara - Granitola e diramazione Tre Fontane
S.P. n.54	Perimetrale di Pantelleria
S.P. n.55	Alcamo - Alcamo Marina
S.P. n.61	Accesso Ossario di Pianto Romano
S.P. n.63	S. Vito lo Capo – Scopello
S.P. n.83	Circonvallazione di Trapani
S.P. n.84	Litoranea di Marsala
S.P. n.88	Strada di accesso alle Cave di Cusa
S.B. n. 2	Fraginesi – Costamante
S.B. n.36	Ghirlanda – Rakale 1° e 2° tronco - Pantelleria
S.R. n. 1	Immacolatella - Erice
S.R. n.22	Strada di accesso al Tempio di Segesta
S. ex ASI	Viabilità Principale di Custonaci

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA II**

S.P. n. 4	Partanna - Braccio S. Nicolò
S.P. n. 8	Paceco – Castelvetrano
S.P. n.25	Mazara – Castelvetrano
S.P. n.26	Partanna - Befarella – Salaparuta
S.P. n.29	Trapani - Salemi
S.P. n.34	Valderice - Chiesanuova - Viale – Napola
S.P. n.50	Mazara – Salemi
S.P. n.52	Milo - Viale - Ponte Menta - B. Palizzolo - Celso
S.P. n.56	Campobello di Mazara verso Menfi
S.P. n.81	Di Bresciana (da Castelvetrano a Triscina)

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA III**

S.P. n. 1	Di Ragattisi
S.P. n. 2	Castellammare - Ponte Bagni
S.P. n. 5	Gibellina - Salaparuta - Poggioreale
S.P. n. 6	San Giuseppe dei Mortilli
S.P. n. 7	Del Sapone
S.P. n. 9	Di Serie 182 Macchia - Sella - Bonfalcone
S.P. n.10	Di Camporeale

S.P. n.11	Del Fegotto
S.P. n.12	Del Busecchio
S.P. n.13	Di Zangara
S.P. n.14	Calatafimi - Castelluzzo - Santa Ninfa
S.P. n.15	Vita - Rossignolo
S.P. n.17	Partanna - Belice verso Menfi
S.P. n.19	Salaparuta - S. Margherita Belice
S.P. n.22	Bivio - Badia - Canalotti
S.P. n.23	Ponte Bagni - Inici
S.P. n.24	Misilla - Paolini - Mandre Rosse - S. Nicola
S.P. n.27	Poggioreale - Belice
S.P. n.28	Ciardazzi - Fortuna
S.P. n.30	Santa Ninfa verso C/vetrano "Buturro"
S.P. n.32	Allacc. Salaparuta Belice e Poggioreale Belice
S.P. n.33	Del Fiumefreddo
S.P. n.35	Ballotta - Fulgatore - Bosco Scorage
S.P. n.36	Chiesanuova - Tangi - Ballata
S.P. n.37	Salinella - La Pietra
S.P. n.40	Allacc. della SS. 188 alla prov.le Mazara - Chelbi
S.P. n.41	Allacc. prov.le Salinella La Pietra - Rossignolo
S.P. n.42	Allacc. prov.le Mazara - Salemi con la prov.le Mazara - C/vetrano
S.P. n.43	Marcanza - Cuddia
S.P. n.44	Vita - Domingo- Bruca - Celso – Inici
S.P. n.45	Allacc. S.P. n. 8 con la S.P. n. 29 (Borgo Fazio)
S.P. n.46	Vita - Prov.le Trapani – Salemi
S.P. n.47	Alcamo – Stazione di Castellammare
S.P. n.48	Ballotta - Ballottella – Marcanza
S.P. n.49	Di Passofondo
S.P. n.53	Strasatti - S. Padre - Ciavolo - Mola - Biesina
S.P. n.57	Buseto Palizzolo - Bruca - Pocerobba - Segesta
S.P. n.58	Allacc. della SS. 115 alla S.P. n.29 Trapani - Salemi
S.P. n.59	Del Belice Destro
S.P. n.60	Del Belice Sinistro
S.P. n.62	Marsala - Favara - Ciavolo - Chelbi - Casale - Judeo
S.P. n.64	Quattrovie (tratto in Provincia di Trapani)
S.P. n.65	Di Madonna Bona
S.P. n.66	Di Gorghetti Tondi
S.P. n.67	Di Giuffro
S.P. n.68	Segesta - Ponte Bagni - Inici
S.P. n.69	Sanagia - S. Nicola
S.P. n.70	Di Runza
S.P. n.71	Pionica
S.P. n.72	Fastaiella
S.P. n.73	Di Seggio (da A 29 a S.P. n.13)
S.P. n.74	Di Baglionovo
S.P. n.75	Di Magione
S.P. n.76	Di Roccolino
S.P. n.78	Di Arcauso
S.P. n.79	Di Mokarta
S.P. n.80	Di Settesoldi
S.P. n.82	Carabidicchia
S.P. n.85	Gillette - S. Nicola 1° tronco
S.P. n.86	Celso - Piano Antalbo 1° tronco
S.P. n.89	Strada consortile "Errante"

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

**APPARTENENTI ALLA
CATEGORIA IV**

S.A.	Borgo Fazio – Ricalcata
S.I.	Strada Intercomunale di Gibellina.
S.B. n. 1	Torre di Mezzo - Marausa – Birgi – Malopasso
S.B. n. 3	Gillette - San Nicola (2° tronco)
S.B. n. 4	Lago di Murana
S.B. n. 5	n. 21 Ossario di Pianto Romano
S.B. n. 6	Mulinazzo - Dimina - Ranchibile – Ranchibilotto
S.B. n. 7	n.4 Buttagna
S.B. n. 8	n.5 Di Cuttaia
S.B. n. 9	n.6 Di Calamita Giummarella
S.B. n.10	n.7 Di Giudeo Carcitrillo
S.B. n.11	n.8 Di Fiumegrande
S.B. n.12	Vallone della Montagna
S.B. n.13	Affacciatura Pantano – Valle del Busecchio
S.B. n.14	Di Magione
S.B. n.15	Rio Pergola
S.B. n.16	Di Pietrarenosa
S.B. n.17	Forni lo Castro
S.B. n.18	Allacciante Gallitrillo
S.B. n.19	Allacciante di Rossignolo
S.B. n.20	n.4 Ex Delia
S.B. n.21	n. 42 Bigurdo – Stracciabisacce
S.B. n.22	n.52 Case Piraino – Case Sant’Anna
S.B. n.23	Marruggi – Montelongo
S.B. n.24	n.6 Collura - Cuddia - Zafferana - Perino
S.B. n.25	Zafferana - Guarinelle
S.B. n.26	n.66 Nasco - Rinazzello - Roccazzello - Zafferana
S.B. n.27	n.10 Rinazzo - Zafferana
S.B. n.28	n.7 Margi - China - Agnone
S.B. n.29	n. 67 Falconara - Zafferana
S.B. n.30	n.1 Fontanasalsa - Misiliscemi - Portella
S.B. n.31	n.3 Margherita - C/da Sapone
S.B. n.32	Baronazzo - Margherita
S.B. n.33	n. 26 Pietratagliate - Bona
S.B. n.34	Bordino - Balata
S.B. n.35	n.30 S. Agostino - 1° stralcio
S.B. n.37	Allacciante Cautali
S.B. n.38	Roccolino - Galasi
S.B. n.39	n.1 Ex Delia
S.B. n.40	n. 3 1° tronco
S.B. n.41	n.8 Allacc. S.P. n. 29 con la S.P. n.44 (Giarretta - Domingo)
S.B. n.42	n.12 Ballata - Stazione di Bruca
S.B. n.43	n. 13 Buseto Soprano - Trenta Salme - Ragoleo
S.B. n.44	Chiesa di Bruca - Abbatello - Inici
S.B. n.45	Abbatello - Inici
S.B. n.46	Ponte e Rampe sul Forgia in C/da Battaglia
S.B. n.47	Tangi - Bombolone - Luziano
S.B. n.48	Mendola - Gaggera
S.B. n.49	Crocevie - Chiesanuova
S.B. n.50	Crocevie - Uscibeni
S.B. n.51	Luziano - Uscibeni
S.B. n.52	Crocevie - Giamboi
S.B. n.53	Ponte sul Forgia e Trazzera del Re
S.B. n.54	n.60 Agghiara - Ardignotta

S.B. n.55	Strada Rurale Busecchio - Fornace
S.B. n.56	n.25 Buggirano
S.B. n.57	Ala - Corvo - Adigna - S. Giorgio
S.R. n. 2	Patti Piccolo - Quaranta Salme - Croce Frattacchia
S.R. n. 3	Alcamo - Giardinaccio - Rocche Cadute - San Nicola
S.R. n. 4	Strada Agricola Trazzera del Re
S.R. n. 5	Bivio Quarantasalme - Bivio S. Anna
S.R. n. 6	Strada di Calatubo
S.R. n. 8	Amburgio - Morfino - Rincione - Coda di Volpe
S.R. n. 9	Bigottia 1° 2° e 3° tronco
S.R. n.10	Strada agricola Portaspra
S.R. n.11	Giovenchi
S.R. n.12	Strada Agricola Verdesca
S.R. n.13	Santa Caterina (ex Comunità Montana di Favignana)
S.R. n.14	Partanna - Biggini - Airone
S.R. n.15	Occhio di Sole - Rocche Cadute
S.R. n.16	Pergole - Giancaldaia - Bigottia
S.R. n.17	Fondacazzo - S. Teresa - Roccazzo
S.R. n.18	Mazara - Ponte San Lorenzo - Xitta
S.R. n.19	Trapani - Mazara del Vallo
S.R. n.20	Marracco - Gencheria - Sapone
S.R. n.21	Napola – Dattilo
S.R. n.23	Celso - Inici
S.R. n.24	Napola - Jola - Tangi
S.R. n.25	Strada Agricola Rumena
S.R. n.26	Strada Agricola Serre Menta
S.R. n.27	Carrubazza
S.R. n.28	Sibà - Bagniasciutto (Ex Comunità Montana – Pantelleria)
S.R. n.29	Strada di accesso Bacino Marmifero di Custonaci

**Tabella B1
OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Canone giornaliero dovuto per ogni metro quadrato/lineare (o frazione) di occupazione

N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Occupazione temporanea di suolo provinciale fino a 30 giorni	Mq.	€.1,50	€.1,20	€.0,95	€.0,75
2	Occupazione temporanea di suolo provinciale da 30 giorni a giorni 180	Mq.	€.1,03	€.0,82	€.0,62	€.0,41
3	Occupazione temporanea di suolo provinciale da 180 giorni a giorni 360	Mq.	€.0,77	€.0,62	€.0,46	€.0,31
4	Occupazione temporanea di suolo provinciale per accessi a cantiere	Mq.	€.0,58	€.0,46	€.0,34	€.0,23

**Tabella B2
OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**Canone annuo
dovuto per ogni metro quadrato (o frazione) di occupazione**

N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Occupazione permanente di suolo provinciale	Mq.	€.42,00	€.33,50	€.26,50	€.21,00

Nota: Le superfici eccedenti i mq.100 fino a mq.500, saranno calcolate in ragione del 50%; quelle eccedenti i mq.500 fino a mq.1.000, saranno calcolate in ragione del 25%; quelle eccedenti i mq.1.000, saranno calcolate in ragione del 10%.

**Tabella B3
OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

Canone annuo dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione

N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Occupazione permanente di sottosuolo o soprassuolo provinciale con cavi,	MI.	€.0,84	€.0,78	€.0,53	€.0,47

	condutture,impianti,ecc.					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

Tabella B4						
OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO						
Canone giornaliero dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione						
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Occupazione permanente di sottosuolo o soprasuolo provinciale con cavi, condutture,impianti,ecc.	Mq.	€.1,40	€.1,15	€.0,95	€.0,75

Tabella C1						
ACCESSI						
Canone annuo dovuto per ogni metro lineare (o frazione) di occupazione						
N°	TIPO DI OCCUPAZIONE	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Accessi al servizio di <u>fondi agricoli</u>	MI.	€.15,00	€.12,00	€.9,50	€.7,50
2	Accessi al servizio di <u>fabbricati ad uso residenziale (sia di tipo civile che rurale)</u>	MI.	€.30,00	€.24,00	€.19,00	€.15,00
3	Accessi al servizio di <u>fabbricati di tipo commerciale, artigianale o industriale</u>	MI.	€.35,00	€.28,00	€.22,50	€.18,00
4	Accessi al servizio di impianti <u>distributori carburanti (vedi nota)</u>	MI.	€.20,00	€.16,00	€.12,50	€.10,00
<p>Nota: Alle occupazioni di suolo provinciale necessari per la realizzazione di eventuali corsie di accelerazione e decelerazione, afferenti gli accessi carrabili al servizio di impianti distributori carburanti, nonché alle occupazioni per la realizzazione del piazzale, sede degli impianti stessi, si applicano le tariffe previste per le occupazioni permanenti di suolo pubblico riportati nella tabella B2.</p>						

Tabella D1						
IMPIANTI PUBBLICITARI						
Canone annuo dovuto per ogni metro quadrato (o frazione) di superficie espositiva						
N°	TIPO DI IMPIANTO PUBBLICITARIO	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Cartello	Mq.	€.26,00	€.22,00	€.18,00	€.12,00
2	Cartello luminoso	Mq.	€.39,00	€.33,00	€.27,00	€.18,00

3	Insegna	Mq.	€.20,00	€.12,00	€.10,00	€.8,00
4	Insegna luminosa	Mq.	€.30,00	€.18,00	€.15,00	€.12,00
5	Striscione, locandina, standardo	Mq.	€.15,00	€.12,50	€.10,00	€.7,50
6	Striscione, locandina, standardo luminoso	Mq.	€23,00.	€.19,00	€.15,00	€.11,00
7	Preinsegne	Mq.	€.50,00	€.45,00	€.40,00	€.35,00

Nota: Per i mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate.

Tabella D2 IMPIANTI PUBBLICITARI						
Canone mensile dovuto per ogni metro quadrato (o frazione) di superficie espositiva						
N°	TIPO DI IMPIANTO PUBBLICITARIO	U.M.	Tariffa S.P. 1° Cat.	Tariffa S.P. 2° Cat.	Tariffa S.P. 3° Cat.	Tariffa S.P. 4° Cat.
1	Cartello	Mq.	€.2,60	€.2,20	€.1,80	€.1,20
2	Cartello luminoso	Mq.	€.3,90	€.3,30	€.2,70	€.1,80
3	Insegna	Mq.	€.2,00	€.1,20	€.1,00	€.0,80
4	Insegna luminosa	Mq.	€.3,00	€.1,80	€.1,50	€.1,20
5	Striscione, locandina, standardo	Mq.	€.1,50	€.1,25	€.1,00	€.0,75
6	Striscione, locandina, standardo luminoso	Mq.	€2,30.	€.1,90	€.1,50	€.1,10
7	Preinsegne	Mq.	€.5,00	€.4,50	€.4,00	€.3,50

Nota: Per i mezzi pubblicitari bifacciali, il canone viene commisurato alla effettiva superficie espositiva di entrambe le facciate.